

Corso di formazione per revisori legali



25 Novembre 2021



The better the question. The better the answer.
The better the world works.



***Oggetto, obiettivo e regole di applicazione del principio di
revisione internazionale ISAn.705***



Il principio di revisione internazionale **ISA n.705**
Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente,
letto congiuntamente al principio di revisione internazionale
ISA n.200 *Obiettivi generali del revisore indipendente e*
svolgimento della revisione contabile,
tratta della **responsabilità del revisore** relativamente
all'emissione di una relazione sul bilancio di **giudizio**
con modifica. (v. §1)



Il presente principio di revisione
disciplina la **responsabilità del revisore**
relativamente all'emissione di una

relazione appropriata




nei casi in cui, nel formarsi un giudizio in conformità al
principio di revisione internazionale ISA n. 700, egli
concluda che *sia necessaria una modifica al suo giudizio
sul bilancio.* (v. §1)




Il principio di revisione internazionale ISA n.705 stabilisce che il revisore è tenuto ad esprimere in modo chiaro ed appropriato un ***giudizio con modifica*** sul bilancio d'esercizio qualora si verifichi una delle seguenti due condizioni:

a) sulla base degli elementi probativi acquisiti durante l'attività di revisione si attesta che il bilancio contiene nel suo complesso **errori significativi**
(v. §§A2-A7)

b) non sono acquisibili **elementi probativi sufficienti ed appropriati** per concludere che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi
(v. §§A8-A12)




Il principio al revisore la possibilità di esprimere un ***giudizio con modifica*** sul bilancio secondo una delle seguenti **tre tipologie:** (v. §A1)






Al revisore spetta la facoltà di scegliere la **tipologia** più appropriata di **giudizio con modifica** sul bilancio da redigere attraverso un'indagine compiuta su una duplicità di fattori:



1) sulla **natura** della anomalia contenuta nel bilancio che dà origine alla necessità per il revisore di esprimere un giudizio con modifica



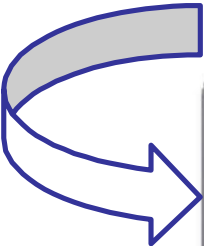
2) sul **giudizio** professionale espresso dal revisore circa la pervasività degli effetti dell'anomalia di bilancio che dà origine alla modifica



Le tre tipologie di giudizio con modifica (v. §2)

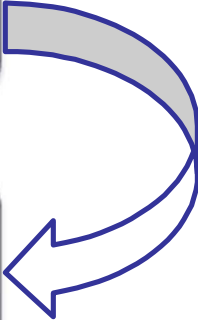


Secondo il principio di revisione internazionale ISA n. 705 i casi in cui il revisore è tenuto ad esprimere un **giudizio con rilievi** sul bilancio sono due, ovvero qualora il revisore :




1)avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati, concluda che gli **errori**, singolarmente o nel loro insieme, siano **significativi**, ma **non pervasivi**, per il bilancio;

2)non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il proprio giudizio, ma concluda che i **possibili effetti** sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi ma non pervasivi.






Secondo il principio di revisione internazionale ISA n.705 il revisore è tenuto ad esprimere un **giudizio negativo** sul bilancio qualora egli:




avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati, concluda che gli **errori**, singolarmente o nel loro insieme, siano **significativi e pervasivi** per il bilancio.



Il revisore, secondo le indicazioni contenute dal principio di revisione internazionale ISA n. 705, sarà tenuto a dichiarare ***l'impossibilità di esprimere un giudizio*** sul bilancio qualora:




non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il proprio giudizio e concluda che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi e pervasivi.



Il revisore, inoltre, sarà obbligato a dichiarare ***l'impossibilità di esprimere un giudizio*** qualora, in circostanze estremamente rare caratterizzate da molteplici incertezze, egli concluda che, pur avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su ciascuna singola incertezza, **non** sia possibile formarsi un **giudizio** sul bilancio a causa della potenziale interazione delle incertezze e del loro possibile **effetto cumulato**.

In ciascuno dei tre casi su indicati il revisore è obbligato a intitolare la sezione contenente il giudizio:
Giudizio con rilievi, Giudizio negativo
o Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio.(v. §§ A17-A19)





***L'attributo della «pervasività»
nella normativa di revisione internazionale***



Pervasivo: termine utilizzato per descrivere gli effetti che gli errori individuati o i potenziali errori non ancora individuati (a causa dell'impossibilità di acquisizione di elementi probativi sufficienti ed appropriati) provocano sul bilancio. Si chiamano «*effetti pervasivi sul bilancio*» quelli che sulla base del giudizio professionale del revisore:


non si limitano a
specifici elementi,
conti o voci del
bilancio

assumono importanza
fondamentale per la
comprensione del
bilancio stesso


rappresentano o
potrebbero
rappresentare una
parte sostanziale del
bilancio




L'impossibilità per il revisore di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati, intesa anche come una *limitazione allo svolgimento di procedure di revisione*, può derivare da :



Circostanze fuori
dal controllo
dell'impresa



Circostanze relative
alla natura o alla
tempistica del lavoro
del revisore



Limitazioni
imposte dalla
direzione



Le circostanze fuori dal controllo dell'impresa includono, ad esempio, i casi in cui:

1) le registrazioni contabili dell'impresa siano andate parzialmente o integralmente **distrutte**

2) le registrazioni contabili di una componente significativa siano state **sequestrate** a tempo indeterminato da parte delle autorità competenti



Le **circostanze relative alla natura o alla tempistica del lavoro del revisore** includono, ad esempio, i casi in cui:

- 1) l'impresa sia tenuta ad utilizzare il metodo del patrimonio netto per una impresa collegata e il revisore non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati riguardo l'informativa finanziaria di quest'ultima per valutare ***se il metodo del patrimonio netto sia stato applicato in modo appropriato***;
- 2) la tempistica del conferimento dell'incarico al revisore sia tale da non consentirgli di ***presenziare all'inventario delle rimanenze di magazzino***;
- 3) il revisore stabilisce che non sia sufficiente la sola applicazione di procedure di validità ma i ***controlli*** dell'impresa ***non sono efficaci***.

(v. §A12)



I casi di impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati derivanti da **una limitazione** allo svolgimento delle procedure di revisione **imposta dalla direzione** includono ad esempio:





***Conseguenze dell'impossibilità di acquisire elementi probativi
sufficienti ed appropriati a causa di limitazioni imposte dalla
direzione successivamente all'accettazione dell'incarico da parte
del revisore (v. §A25)***




Nei casi in cui, successivamente all'accettazione dell'incarico, il revisore venga a conoscenza del fatto che la direzione abbia imposto una **limitazione allo svolgimento delle procedure di revisione**, comportando la necessità di esprimere un *giudizio con rilievi* ovvero *dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio* sul bilancio, egli potrà chiedere alla direzione di rimuovere tale limitazione.

Se la direzione si rifiuta di rimuovere la limitazione, il revisore potrà **denunciare il fatto ai responsabili delle attività di Governance** e stabilire se adoperare metodi di revisione alternativi.

tranne nel caso in cui tali responsabili appartengano alla direzione



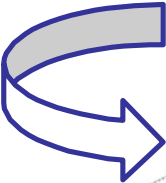
Quando il revisore conclude a seguito delle indagini compiute che i possibili effetti sul bilancio degli **eventuali errori non individuati**, a causa delle ***limitazioni riscontrate nel processo di revisione***, potrebbero essere ***significativi ma non pervasivi***, egli



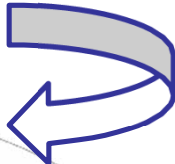
dovrà esprimere un ***giudizio con rilievi***



Qualora, invece, il revisore concluda che i possibili effetti sul bilancio degli **eventuali errori non individuati** potrebbero essere ***significativi e pervasivi***, così che l'espressione di un giudizio con rilievi non sarebbe adeguata per comunicare la gravità della situazione, egli deve:




recedere dall'incarico di revisione, ove ciò sia fattibile e possibile con riferimento alle leggi ed ai regolamenti applicabili



dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio, qualora non sia fattibile o possibile recedere dall'incarico prima di emettere la relazione di revisione



Se il revisore *recede dall'incarico* di revisione,
egli deve preventivamente comunicare
ai responsabili delle attività di Governance



gli aspetti riguardanti gli *errori identificati*
nel corso della revisione contabile
che avrebbero dato origine ad una *modifica al giudizio*.




Il principio di revisione internazionale ISA n.705 stabilisce che nei casi in cui il revisore consideri necessario esprimere un **giudizio negativo** oppure dichiarare **l'impossibilità di esprimere un giudizio** sul bilancio nel suo complesso






Tabella sintetica delle tipologie di giudizi con modifica



<u>Natura dell'aspetto che da origine alla modifica</u>	<u>Giudizio del revisore sulla pervasività degli effetti o dei possibili effetti sul bilancio</u>	
	<i>Significativo non pervasivo</i>	<i>Significativo e pervasivo</i>
<i>Bilancio significativamente errato</i>	Giudizio con rilievi	Giudizio negativo
<i>Impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati</i>	Giudizio con rilievi	Impossibilità di esprimere un giudizio



Forma e contenuto della relazione di revisione in presenza di un giudizio con modifica (v. §§A17-A26)



Giudizio con rilievi

Il revisore sarà tenuto a dichiarare verosimilmente che a suo giudizio..

«..nel caso di un quadro
normativo basato sulla
corretta
rappresentazione,
il bilancio fornisce una
rappresentazione chiara,
veritiera e corretta in
conformità..»

«..nel caso di un quadro
normativo basato sulla
conformità, il bilancio è
stato redatto in tutti gli
aspetti significativi in
conformità..»

i.e. «..ad eccezione degli effetti (o dei possibili effetti) di
quanto descritto nel paragrafo *‘Elementi alla base del
giudizio con rilievi’* ...» (v. §A20)



Giudizio negativo

Il revisore sarà tenuto a dichiarare che a suo giudizio..

«..nel caso di un quadro
normativo basato sulla
corretta rappresentazione,
il bilancio non rappresenta
correttamente, ovvero non
fornisce una
rappresentazione veritiera e
corretta.. in conformità al..»

«..nel caso di un quadro
normativo basato sulla
conformità, il bilancio non è
stato redatto, in tutti gli aspetti
significativi, in conformità
al..»

i.e. «..a nostro giudizio a causa della rilevanza di quanto
descritto nel paragrafo '*Elementi alla base del giudizio
negativo*'...il bilancio non rappresenta correttamente...»



Impossibilità di esprimere un giudizio

Il revisore sarà tenuto a dichiarare verosimilmente:

«A causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo *‘Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio’* non siamo stati in grado di acquisire **elementi probativi sufficienti ed appropriati** su cui basare il nostro giudizio. Pertanto non esprimiamo un giudizio sul bilancio.»



All'interno della relazione di ***impossibilità di esprimere un giudizio*** a causa dell'impossibilità di acquisizione di elementi probativi sufficienti ed appropriati, il revisore sarà tenuto a:



**1) dichiarare che
non esprime un
giudizio sul bilanci**



2) dichiarare che,
a causa della rilevanza degli aspetti descritti
nella sezione “*Elementi alla base della dichiarazione
di impossibilità di esprimere un giudizio*”, **non è stato
in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed
appropriati su cui basare il proprio giudizio sul
bilancio**



**3) rettificare la dichiarazione
che indica che il bilancio è stato oggetto
di revisione contabile, dichiarando che il revisore
è stato incaricato di svolgere la revisione
contabile del bilancio
(v. §24, ISA 700)**



***Elementi alla base del giudizio
(v. §§ 20, 21, 23, 27 ISA n.705)***




Nei casi in cui il revisore esprima un **giudizio con modifica** sul bilancio, oltre agli elementi specificamente richiesti dal principio di revisione internazionale ISA n.700 (v. § A21), egli dovrà:

- a) **rettificare** il titolo “*Elementi alla base del giudizio*” in “*Elementi alla base del giudizio con rilievi*”, “*Elementi alla base del giudizio negativo*” o “*Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio*”, come appropriato (v. §28);
- a) **includere** in tale sezione una descrizione dell'aspetto che ha dato origine alla modifica.



Laddove il revisore esprima un **giudizio con rilievi** o un **giudizio negativo**, egli deve rettificare la dichiarazione sul fatto se siano stati acquisiti gli elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio (v. §28d ISA n.700)



includendo le parole "**con rilievi**" o "**negativo**", come appropriato.




Laddove il revisore dichiara ***l'impossibilità di esprimere un giudizio*** sul bilancio, la relazione di revisione **non deve includere** gli elementi richiesti dai paragrafi **28 b) e 28 d)** del principio di revisione internazionale **ISA n. 700**.

Tali elementi sono:

- a) un **riferimento** alla sezione della relazione di revisione in cui vengono descritte le responsabilità del revisore;
- b) una **dichiarazione** sul fatto se siano stati acquisiti elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio.



Anche nel caso in cui il revisore abbia espresso un
giudizio negativo o abbia dichiarato
l'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio,
egli deve



descrivere nella sezione '*Elementi alla base del giudizio*' le
ragioni di **eventuali altri aspetti** a lui noti che avrebbero
richiesto una modifica al giudizio ed i relativi effetti. (v. §A24)



*La significatività degli errori
nella normativa di revisione internazionale*




Quando un errore si dice «significativo» ?

Il principio di revisione internazionale ISA n.450 definisce l'errore come una **«differenza tra l'importo, la classificazione, la presentazione o l'informativa di una voce iscritta in un prospetto di bilancio e l'importo, la classificazione, la presentazione o l'informativa richiesti per tale voce affinché sia conforme al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile»**.



Di conseguenza, un ***errore significativo*** del bilancio può insorgere con riferimento:





Per quanto concerne l'**appropriatezza** dei principi contabili scelti dalla direzione, possono insorgere errori significativi in bilancio qualora:

i principi contabili scelti non siano coerenti con il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;

il bilancio, incluse le relative note, non rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da conseguire una corretta rappresentazione.



Per quanto concerne l'**applicazione** dei principi contabili scelti, è possibile che insorgano errori significativi in bilancio:

nel caso in cui la direzione non abbia applicato i principi contabili coerenti con il quadro normativo sull'informazione finanziaria, considerando anche la necessità di mantenere una coerenza tra diversi periodi amministrativi

in ragione delle modalità di applicazione dei principi contabili scelti (quale un errore involontario in fase di applicazione).



Per quanto concerne **l'appropriatezza o l'adeguatezza** dell'informativa di bilancio, è possibile che insorgano errori significativi nel bilancio qualora:

a) il bilancio non includa tutte le informazioni richieste dal quadro normativo sull'informaz. finanziaria applicabile

b) le informazioni contenute nel bilancio non siano presentate in conformità al quadro normativo sull'informaz. finanziaria applicabile

c) il bilancio non fornisca le informazioni necessarie per conseguire una corretta rappresentazione




Nei casi specifici in cui il bilancio contenga un **errore significativo** che attiene a **determinati importi di bilancio** (inclusa l'informativa di natura quantitativa contenuta nelle note al bilancio), il revisore dovrà includere nella sezione “*Elementi alla base del giudizio*”, una **descrizione** e, ove fattibile, una **quantificazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'errore**.

Qualora non sia fattibile quantificare tali effetti, il revisore dovrà dichiarare tale circostanza nella medesima sezione. (v. §A22 ISA 700)



Qualora il bilancio contenga, invece, un **errore significativo** che attiene alle **informazioni di natura descrittiva**, il revisore deve includere, nella sezione “*Elementi alla base del giudizio*” una spiegazione



sui **motivi** per cui le informazioni di bilancio sono errate.



Nei casi in cui bilancio contenga un ***errore significativo*** che attiene alla ***mancata presentazione di informazioni obbligatorie***, il revisore deve:

- a) **discutere** con i responsabili delle attività di Governance sulla mancata presentazione di tali informazioni;
- b) **descrivere** nella sezione “Elementi alla base del giudizio” la natura delle informazioni omesse;
- c) laddove non sia vietato da leggi o regolamenti, **includere** le informazioni omesse, sempre che ciò sia fattibile e che il revisore abbia acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati sulle informazioni omesse. (v. §A23)



***Descrizione delle responsabilità del revisore
per la revisione contabile del bilancio
laddove dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio***



L'impossibilità di esprimere un giudizio,
sorta a causa dell'assenza di elementi probativi sufficienti ed
appropriati, comporta la **rettifica della descrizione delle
responsabilità del revisore** richiesta dai paragrafi 38-40 del
principio di revisione internazionale ISA n.700,
includendo soltanto quanto segue (v. §A25):

- a) una dichiarazione sul fatto che la responsabilità del revisore
consiste nello svolgimento della revisione contabile del
bilancio dell'impresa in conformità ai principi ISA e
nell'emissione della relazione di revisione;



- b) una dichiarazione sul fatto che, tuttavia, a causa della rilevanza degli aspetti descritti nella sezione *“Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio”*, egli non è stato in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio sul bilancio;
- c) una dichiarazione sull'indipendenza del revisore in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e indipendenza applicabili alla revisione richiesta dall'ISA n.700.




***Relazioni di comunicazione con i responsabili delle attività
di Governance (v. §A27)***



Se il revisore prevede di esprimere un **giudizio con modifica** nella relazione di revisione

egli deve comunicare ai responsabili delle attività di Governance **le circostanze** da cui deriva la modifica e **la formulazione** che si propone di utilizzare nella relazione di revisione per tale modifica.





La *comunicazione ai responsabili delle attività di Governance* in merito alle circostanze che comportano un *giudizio con modifica* consente:

al revisore di
avvisare i
responsabili di
Governance
delle **ragioni** e
dell'**oggetto**
del giudizio
con modifica

al revisore di
condividere
con i
responsabili di
Governance la
natura del
disaccordo
con la
direzione

ai responsabili
di Governance
di **fornire**
spiegazioni ed
informazioni
ulteriori al
revisore sulle
problematiche
riscontrate



Data di entrata in vigore (v. §3)



Per le *società diverse dagli EIP (enti di interesse pubblico)* il presente principio di revisione internazionale ISA n.705 entra in vigore per compiere le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 6 agosto 2016 o successivamente. È consentita l'applicazione anticipata per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 17 giugno 2016.

Per gli *EIP* il principio entra in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 17 giugno 2016 o successivamente.



ESEMPIO di una NUOVA tipologia di Giudizio con Modifica

***Relazione di revisione sul bilancio d'esercizio che contiene un
giudizio con rilievi dovuto ad un errore significativo***



1) Il Revisore dichiara l'esistenza di un Giudizio con rilievi

«..[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società ABC S.p.A. (la Società), costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al [gg][mm][aa][, dal conto economico], dal conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalle note al bilancio che includono anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati.

A [mio][nostro] giudizio, **ad eccezione degli effetti di quanto descritto nella sezione «Elementi alla base del giudizio con rilievi» della presente relazione, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta** della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al [gg][mm][aa], del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea [e a (identificazione degli ulteriori provvedimenti normativi rilevanti nelle circostanze)]..».



2) Il revisore esprime quali sono gli elementi alla base della redazione di un giudizio con rilievi

«..Le rimanenze di magazzino della Società sono iscritte nella situazione patrimoniale-finanziaria per un importo di xxx. **Gli amministratori non hanno valutato le rimanenze di magazzino al minore tra il costo e il loro valore netto di realizzo ma unicamente al costo**; ciò costituisce una deviazione dagli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea. Le registrazioni della Società indicano che qualora gli amministratori avessero valutato le rimanenze di magazzino al minore tra il costo e il loro valore netto di realizzo, **sarebbe stato necessario svalutare le stesse per un importo di xxx**. Conseguentemente, il costo del venduto sarebbe stato superiore di xxx, e le imposte sui redditi, l'utile netto ed il patrimonio netto sarebbero stati inferiori rispettivamente di xxx, di xxx e di xxx..».



3) Si esplicitano la normativa ISA ITALIA, LE RESPONSABILITA' E L'INDIPENDENZA DEL REVISORE

«..[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile **in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)**. Le [mie][nostre] **responsabilità ai sensi di tali principi** sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità [del revisore][della società di revisione] per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. [Sono indipendente][**Siamo indipendenti**] rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. [Ritengo][Riteniamo] di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il [mio][nostro] giudizio con rilievi»